



# COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 11/04/2023.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, addì **undici** del mese di **Aprile** alle ore **18:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
PERALDINI ILARIA	P		ARIGHI MARIA BEATRICE	P	
DELLA VALLE LUCA	P		CAMPAGNOLI GABRIELE	P	
COSSI FRANCESCO	P		PARTESANA VALTER	P	
MENINI PAOLO GIULIO	P		BORGNI GEMMA TIZIANA	P	
GIANOLI PARIDE	P		MOSCONI MARINA	P	
BARETTO DINO	P		PELLEGATTA GUGLIELMO		A

**Presenti: 11 - Assenti: 1**

Sono nominati scrutatori:

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Dott. Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **Ilaria Peraldini**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO introduce la trattazione del punto iscritto al n. 4) dell'odg e illustra la proposta di delibera.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**RILEVATO**, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**RILEVATO** che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**DATO ATTO** che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**EVIDENZIATO** che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

**PRESO ATTO** che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

**VERIFICATO** che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

**EVIDENZIATO** che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

**RICHIAMATO** il regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione

consiliare n. 11 del 11/05/2020;

**RITENUTO** opportuno, in ragione di quanto premesso, di **CONFERMARE** per l'anno 2023 le stesse aliquote IMU applicate nell'anno 2022 la cui articolazione è la seguente:

Tipologia Immobili	Aliquota
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	<b>Esente</b> ai sensi art.1 comma 741 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 Sono esclusi dall'esenzione: gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9
<b>Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e pertinenze</b> (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	<b>5 per mille</b> Con <b>detrazione di euro 200,00</b> ai sensi art.1 comma 748 della Legge 27 dicembre 2019, n.160
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, cat. D/10</b>	<b>Esente</b> ai sensi art.1 comma 750 della Legge 27 dicembre 2019, n.160
<b>"Beni Merce"</b> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>Esente</b> ai sensi art.1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n.160
<b>Fabbricati gruppo "D"</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Altri immobili</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Aree edificabili</b>	<b>8,6 per mille</b>

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**RIMARCATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi dal Responsabile del servizio finanziario sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

**ciò premesso**

Il Sindaco, constatata l'assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con voti n. 11 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti e votanti;

**DELIBERA**

- 1. DI DARE ATTO CHE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI CONFERMARE** per l'anno 2023 le stesse aliquote IMU applicate nell'anno 2022 la cui articolazione è la seguente:

Tipologia Immobili	Aliquota
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	<b>Esente</b> ai sensi art.1 comma 741 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 Sono esclusi dall'esenzione: gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9
<b>Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e pertinenze</b> (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	<b>5 per mille</b> Con <b>detrazione di euro 200,00</b> ai sensi art.1 comma 748 della Legge 27 dicembre 2019, n.160
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, cat. D/10</b>	<b>Esente</b> ai sensi art.1 comma 750 della Legge 27 dicembre 2019, n.160
<b>"Beni Merce"</b> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>Esente</b> ai sensi art.1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n.160
<b>Fabbricati gruppo "D"</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Altri immobili</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Aree edificabili</b>	<b>8,6 per mille</b>

- 3. DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- 4. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

**SUCCESSIVAMENTE**

Con voti n. 11 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti e votanti;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 per poter dar corso ai successivi adempimenti.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Ilaria Peraldini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Cesare Dott. Pedranzini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)